

IL DIVORZIO DA FAVOLA DELLA KARDASHIAN E DEL CONSORTE KANYE WEST

Kim e marito pronti a spartirsi patrimonio e figli



■ È ufficiale: Kim Kardashian e Kanye West divorziano. Finito l'amore, resta da spartire il patrimonio, qualcosa come due miliardi di dollari, o forse più. A dare una mano è l'accordo prematrimoniale stipulato tra i due: ad ognuno, infatti, andranno i rispettivi introiti delle attività personali; ognuno, poi, potrà tenere i regali ricevuti (per

capirne la portata basti pensare che l'anello di fidanzamento ricevuto dalla Kardashian vale 2 milioni di dollari); si tratta per una villa da 40 milioni che appartiene al rapper con i terreni di proprietà di Kim. Per i figli, invece, pare che la ormai ex coppia sia orientata per l'affidamento condiviso al 50%.

MATTEO MION

■ Silenziare il dissenso è il principio ispiratore della civiltà (si fa per dire) digitale. L'esatto contrario del fondamento della società liberale che Voltaire consacrava nel celebre «la penso diversamente da te, ma farò di tutto perché tu possa esprimere le tue idee». Il dissenso è un virus da estirpare con un clic, perché la tirannia digitale non necessita di carri armati, ma di un mouse. Il bavaglio informatico si allarga e non ammutolisce solo Trump, Feltri e Libero, ma entra prepotentemente in aula di giustizia (g minuscola). È il 30 dicembre: innanzi a un tribunale emiliano l'avvocato Simona Giannetti difende un proprio assistito sottoposto a giudizio per drittissima e reo di furto di energia elettrica; per le bagatelle lo stato italiano è sempre zelante e inflessibile. L'udienza da remoto si tiene sulla piattaforma digitale Teams e la collega contesta la legittimità dell'arresto per assenza di flagranza e per le gravi patologie che affliggono l'imputato già agli arresti domiciliari. Il confronto con l'accusa avviene in aula virtuale e l'avvocato dà atto di aver ritualmente inviato a Vossia la documentazione sanitaria attestante lo stato di salute compromesso del soggetto. Il procuratore non ci sta e le voci si sovrappongono in videoconferenza.

Nella contesa on line interviene il giudice terzo e imparziale, o presunto tale per legge, e cosa fa? Spegne il microfono virtuale del difensore. Ecco l'udienza 2.0 in cui la difesa viene tacitata con un clic del magistrato in barba al principio del contraddittorio sancito all'articolo 111 della Costituzione. È risolta con un clic anche l'annosa e barbosa questione della parità tra accusa e difesa nel processo penale. D'ora in poi i magistrati non dovranno più sorbirsi ore di tedio di questi noiosi avvocati che vogliono sempre aver ragione anche a dispetto delle illuminate tesi accusatorie: un colpo di mouse e giustizia (g minuscola) è fatta. Poi tutti in galera, pardon a casa, anche se ormai la differenza è meramente logistica, a leggere il prossimo Dpcm su Facebook. Che importa se il Dpcm giuridicamente vale zero e Facebook non è la Gazzetta Ufficiale? La sentenza all'esito di un processo o un provvedimento legislativo hanno valore per la loro effettività ovvero per l'obbedienza che ottengono dai destinatari.

DISAGI FINO A LUGLIO

Ormai le formalità costituzionali sono diventate quisquille per quattro maniaci dello stato di diritto e della Libertà. L'oligarchia digitale non può fermarsi di fronte a questi fronzoli da perditempo: il Grande Fratello dei Deficienti vince a mani basse sulla

Dallo Stato di diritto allo Stato tecnologico
**I rischi del processo a distanza:
l'avvocato silenziato dal giudice**

A un legale che, in udienza da remoto, stava difendendo il proprio assistito arrestato per furto è stata tolta la parola con un clic, in barba alla Costituzione

Grande Carta della Libertà cioè la Costituzione. E vista la proroga dello stato emergenziale causa coronavirus e le conseguenti udienze da remoto fino almeno a luglio, a chi chiediamo pietà per i nostri agonizzanti diritto di difesa e di critica? L'avvocato del popolo che siede a Palazzo Chigi è in tutt'altre faccende affaccendato e al massimo potrebbe ricordarsi dei Colleghi con un tweet avente forza di legge nei manuali grillini. Nel caso di specie l'avvocato Giannetti si è persino permesso di riattivare il microfono, attirando

le ire del Giudicante: chi è costei che si permette cotanta Libertà? E più in generale chi sono costoro che pretendono di dire ciò che pensano? Tanta sfrontatezza libertaria non è tollerata dalla società digitale.

SIAMO SOTTOMESSI

Lo stato di diritto è stato superato da un clinico e baro stato tecnologico che detiene in sé e nei suoi azionisti (Facebook, Amazon, Twitter etc.) i prodromi della dittatura ideologica ed economica.

Il M5S e la piattaforma Rousseau furono un esperimento nazionale in tal senso. La democrazia di Pericle garantiva le regole di funzionamento dello stato perché la legge fosse la sintesi della maggioranza delle idee migliori. Lo stato sovranazionale digitale a cui volontariamente e demenzialmente aderiamo o per lavoro siamo costretti ad aderire garantisce solo l'oligarchia ideologizzata che ha in mano il mouse: moriremo a colpi di clic! Amen.

www.matteomion.com

© SPEDIZIONE BOBBIATA

Sentenza della Consulta

Patrocinio gratuito anche alle vittime "abbienti" di violenza sessuale

■ Anche le persone considerate considerate "abbienti" hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato quando siano vittime di reati sessuali, come la violenza di gruppo o gli abusi sui minori. A stabilirlo è una sentenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto non fondata una questione di illegittimità sollevata dal gip del tribunale di Tivoli. Si tratta, in particolare, dell'articolo 4-ter del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" che prevede proprio l'automatica ammissione al patrocinio gratuito della persona offesa dai reati contro la libertà sessuale «anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto», cioè 10.628,16 euro.

La sentenza è stata pubblicata l'11 gennaio 2021, si tratta della prima dell'anno e dispone l'ammissione automatica, a prescindere dai li-

miti di reddito, al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati che ledono la libertà sessuale. La Corte spiega che «è evidente che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore». La sentenza cita anche il decreto-legge del 23 febbraio 2009, n. 11 sul contrasto alla violenza sessuale e allo stalking e non può che essere un passo avanti nei confronti di tanti bambini e tante donne abusate in vario modo.

L'angolo della giustizia

**Emergenza pandemia e libertà costituzionali
Gli eccessi del governo**

BRUNO FERRARO*

■ Datano dal 9 marzo 2020 i provvedimenti con cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha imposto alla comunità nazionale pesanti restrizioni in tema di spostamenti all'interno del territorio nazionale e persino comunale, imponendo altresì il divieto di assembramenti e l'uso delle mascherine. Ne hanno sofferto, con i cittadini, le attività economiche, esclusi solo i negozi e i supermercati di alimentari, le tabaccherie, le edicole e i negozi di elettronica. I divieti sono stati accompagnati nella prima fase con sanzioni penali e i controlli hanno visto impegnate massicciamente le forze dell'ordine, addirittura con il ricorso ai droni, nonostante le forze politiche continuassero a elogiare il senso di disciplina degli italiani.

Se è vero che il fine giustifica il mezzo, come affermava secoli addietro Niccolò Machiavelli, la tutela della salute ha preso il sopravvento su ogni altro diritto dei cittadini, con massiccia sospensione di molte libertà costituzionali. Insomma, l'articolo 32 della Carta ha oscurato tutti gli altri e non sono mancati mugugni e contestazioni anche da parte di illustri costituzionalisti: atteggiamenti destinati a protrarsi anche dopo la scoperta dei vaccini, che trova divisa la società civile e persino il personale medico in ordine all'obbligatorietà del loro utilizzo.

Tralasciando gli aspetti socio-politici e fermandoci a quelli più marcatamente giuridici-costituzionali, provo a dire la mia su tre aspetti di rilievo generale. Non mi addento nel mare magnum delle contraddizioni che hanno caratterizzato non poche limitazioni a discapito di altre, perché già oggetto di scontri dialettici nell'ambito dei tanti talk show radiofonici e televisivi. Sicuramente discutibile (non esito a definirlo illegittimo) è stato e continua ad essere il ricorso ai Dpcm, ovvero a provvedimenti amministrativi del presidente del Consiglio non soggetti a ratifica parlamentare. In un Paese come il nostro che vanta una delle migliori Costituzioni, per le situazioni urgenti ed indifferibili sono già previsti i decreti legge, cioè provvedimenti normativi del governo collegialmente discussi nel Consiglio dei ministri e sottoposti alla ratifica delle due Camere, pena la loro decadenza per mancata conversione in legge nei 60 giorni successivi alla loro adozione. Non vi è da meravigliarsi dunque se cominciano ad arrivare i primi verdeti della magistratura (per primo il Tribunale di Roma) che dichiarano l'illegittimità dei Dpcm a seguito dell'impugnazione da parte di cittadini sanzionati. Lo strumento usato quindi fu sbagliato, e se ne rese ben conto lo stesso premier quando fece marcia indietro sostituendo la sanzione penale (che la Costituzione consente solo con legge) con la sanzione amministrativa pecuniaria. Che si sia trattato di una forma di interventismo autoritario è confermato dal rinvio di appuntamenti elettorali, che sono l'essenza di ogni Paese democratico, laddove negli Usa si è votato per l'elezione del nuovo presidente persino in piena pandemia.

Si sono altresì consumate, nel silenzio delle autorità ecclesiastiche, pesanti violazioni del regime concordatario in tema di riti, libertà di culto e persino di funerali: eppure la Costituzione prevede la separazione fra Stato e Chiesa e il ricorso a intese per la limitazione di diritti e libertà religiose.

Mi fermo qui, formulando l'auspicio che il quadro delle libertà di cui sono titolari i nostri cittadini non abbia a risentire ulteriormente di interventi del potere centrale eccessivi nei contenuti e sbagliati sotto il profilo degli strumenti volta a volta utilizzati.

*Presidente Aggiunto Onorario
Corte di Cassazione

© SPEDIZIONE BOBBIATA